

**Allegato "A" ai numeri 16721/10147**  
**Statuto della Fondazione**  
**dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino**

**Art. 1) Costituzione**

A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la "Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino".

**Art. 2) Denominazione e Sede**

La Fondazione ha sede legale in Torino, attualmente in via Giovanni Giolitti n.1, e potrà operare anche in altri luoghi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione opera nel territorio della Regione Piemonte.

**Art. 3) Scopi**

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere e della sua attività, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale degli Ingegneri e degli allievi Ingegneri.

A tal fine può:

- a) istituire e realizzare corsi e scuole di preparazione, perfezionamento, aggiornamento e orientamento della professione, nonché corsi di formazione e qualificazione previsti dalla legislazione in materie afferenti alle competenze professionali degli Ingegneri, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- b) promuovere e realizzare iniziative editoriali (a stampa, audiovisive, via web e su supporti di qualsiasi natura, riservandosi i diritti di copyright), tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica, con l'esclusione di giornali quotidiani;
- c) sostenere l'attività di enti (inclusi altri Ordini, prevalentemente locali, degli Ingegneri ed analoghe istituzioni) che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, con finanziamento della Fondazione;
- d) promuovere, finanziare e realizzare convegni, riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici, tributari e gestionali;
- e) promuovere, finanziare e realizzare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche di interesse per gli Ingegneri;
- f) promuovere, finanziare e realizzare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche, culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali e internazionali;
- g) provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di Ingegneri, di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca Universitaria e di altri Enti Pubblici e Privati;
- h) organizzare attività culturali, scientifiche, tecniche e ricreative in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;
- i) istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche. Tali borse di stu-

dio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti;

- l) promuovere e realizzare iniziative inerenti la qualificazione e la certificazione della qualità nella professione e nei servizi applicativi dell'Ingegneria;
- m) promuovere e realizzare attività di ricerca tecnologica-scientifica nei campi dell'Ingegneria; raccogliere, coordinare, comparare, pubblicare informazioni e studi concernenti l'attività relativa a settori di interesse per gli ingegneri;
- n) fornire adeguato sostegno organizzativo, logistico, strutturale e divulgativo a tutte le iniziative sopra specificate;
- o) fornire adeguato sostegno organizzativo, logistico, strutturale e divulgativo per facilitare l'ingresso degli ingegneri nel mondo del lavoro;
- p) organizzare, promuovere e sovvenzionare "Stages" di Ingegneri presso società e/o enti, sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;
- q) organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti o enti, pubblici o privati, italiani o stranieri, corsi di aggiornamento e formazione, rivolti anche a soggetti non iscritti all'Ordine, su temi di comprovata qualificazione professionale degli Ingegneri.

La Fondazione riconosce la competenza del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, in via esclusiva e riservata, nelle materie relative alla formazione professionale continua per l'apprendimento non formale riconoscibili per il conseguimento di CFP. Le attività e attribuzioni della Fondazione in tali materie sono stabilite da specifica Convenzione da stipularsi tra la Fondazione stessa e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.

La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi e scopi riportati in statuto, potrà compiere qualsiasi operazione, stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, acquisire immobili in proprietà, in locazione, in leasing, in comodato, da utilizzare come sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente statuto, cooperare con altri enti, partecipare a società, consorzi, associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali, investire gli eventuali proventi della propria attività nella realizzazione degli scopi statutari, oltre ad esercitare qualsiasi altra attività che il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuna per tali fini.

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino esercita sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.

#### **Art. 4) Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni conferiti dal Fondatore;
- b) dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, incluse donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi predetti siano espressa-

mente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all'art. 3) del presente statuto;

c) dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

#### **Art. 5) Fondo di gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione;

b) da rendite derivanti dal patrimonio della Fondazione;

c) da eventuali altri contributi attribuiti da enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali, ovvero derivanti dalle normative fiscali tempo per tempo vigenti su libera scelta dei contribuenti;

d) da contributi o elargizioni di sostenitori della Fondazione che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

f) da fondi e bandi dell'Unione Europea e/o di altri organismi istituzionali.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. La gestione della Fondazione deve, in ogni caso, assicurare l'integrità economica del patrimonio.

#### **Art. 6) Sostenitori**

Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, anche non economici, che ne facciano richiesta, che abbiano versato un contributo in favore della Fondazione medesima ritenuto congruo dal Consiglio di Amministrazione, con obbligo di versamento dei contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 7) Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Revisore Unico.

#### **Art. 8) Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di componenti, compreso tra undici e quindici. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con apposita delibera dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, Ente Fondatore, e sono rieleggibili.

Gli 11 Consiglieri costituenti il numero minimo di componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino. Gli ulteriori eventuali 4 Consiglieri saranno nominati liberamente dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Torino anche in rappresentanza di Enti pubblici o privati o di primarie associazioni esterne all'ambito professionale degli ingegneri, con le quali la Fondazione intende sviluppare rapporti di studio e collaborazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, che ha durata quadriennale, nonché durante l'eventuale regime di prorogatio del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.

Qualora, durante il periodo di mandato, uno o più consiglieri decadano per un qualsiasi motivo dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto riportato nel presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere nella seduta di insediamento.

La nomina a Consigliere è singolarmente revocabile in qualsiasi momento dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, a proprio insindacabile giudizio, mediante delibera contenente opportuna motivazione; con la medesima delibera può anche essere contestualmente nominato il/la sostituto/a.

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino ha inoltre facoltà di revocare e/o sciogliere l'intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a proprio insindacabile giudizio, mediante delibera contenente adeguate e circostanziate motivazioni; con la medesima delibera può anche essere immediatamente annullata o limitata la prosecuzione delle attività affidate alla Fondazione (ivi comprese le attività di formazione). A seguito della revoca con scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino può - anche contestualmente - nominare un commissario per l'esercizio ordinario provvisorio ed entro i successivi trenta giorni nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

#### **Art. 9) Compensi ai consiglieri**

Ogni carica è gratuita. A tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

#### **Art. 10) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) sceglie, tra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b) predispose il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri. I progetti di bilancio preventivo e consuntivo sono inviati al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri almeno trenta giorni prima della loro approvazione;
- c) elabora i documenti programmatici pluriennali e annuali delle attività della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri;
- d) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico economico;
- e) delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite per legge;
- f) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- g) stabilisce e attua i programmi della Fondazione;
- h) nomina i coordinatori di progetto;
- i) delibera le modifiche allo Statuto (da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione) a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti;
- l) ha la facoltà di regolare l'attività della Fondazione mediante appositi regolamenti e procedure;
- m) delibera su ogni altra materia prevista dallo Statuto.

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri approva quanto indicato ai precedenti punti a maggioranza assoluta dei componenti, ad eccezione della maggioranza prevista dalla precedente lett. i).

Il Consiglio può delegare, in tutto od in parte, i suoi poteri, anche con procura ad negotia, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti. In assenza del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la sua funzione verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dai membri presenti alla riunione. In assenza del Presidente, la sua funzione verrà svolta dal Vice-Presidente. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto, può avvalersi di Coordinatori di progetto, anche esterni alla Fondazione.

I Coordinatori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che stabilisce la durata, le funzioni e l'eventuale compenso.

#### **Art. 11) Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.

#### **Art. 12) Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni trimestre, con avviso contenente l'Ordine del Giorno, trasmesso per posta elettronica almeno sette giorni liberi prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta, con lo stesso mezzo, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

#### **Art. 13) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. La riunione si riterrà svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il segretario verbalizzante.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato;
- sia consentito agli intervenuti scambiarsi eventuale documentazione, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 14) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente e, in caso di assenza o impedimento o delega, il Vice-Presidente, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo la ratifica da

parte del Consiglio stesso nella prima riunione successiva. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti. Il Vice-Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento o delega. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constare da verbali trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti da un Segretario e, in sua assenza, dal Consigliere designato e saranno dallo stesso sottoscritti, unitamente al Presidente della riunione.

#### **Art. 15) Revisore unico**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore.

Il Revisore rimane in carica con la stessa decorrenza e per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tenuto conto anche dell'eventuale prorogatio di cui all'art. 8) del presente Statuto. Il Revisore provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

Annualmente il Revisore riferirà al Consiglio di Amministrazione nonché al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri sui controlli effettuati mediante relazione scritta.

Il Revisore partecipa, di diritto, a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza o della validità delle sedute.

Le relazioni del Revisore devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

#### **Art. 16) Durata**

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

#### **Art. 17) Estinzione**

La Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, quando il patrimonio è diventato insufficiente o con delibera di cessazione dell'attività votata da tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione. I beni residuati dalla liquidazione saranno devoluti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.

#### **Art. 18) Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai principi generali del diritto e alle norme di legge applicabili in materia. Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto le modifiche e le integrazioni che venissero richieste dalla Regione Piemonte.

Visto per inserzione.

Torino, tre febbraio duemilaventitre

F.ti: De DONNO Raffaele

MAURIZIO GALLO-ORSI - NOTAIO